

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1965

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare, fissava, per il quadriennio 1960-64, un contributo statale in favore dell'Ente, nella misura di 75 miliardi di lire così ripartito:

esercizio finanziario 1960-61	L. 20 miliardi
esercizio finanziario 1961-62	L. 25 miliardi
esercizio finanziario 1962-63	L. 20 miliardi
esercizio finanziario 1963-64	L. 10 miliardi

Detta legge stabiliva altresì che il contributo suddetto dovesse essere versato all'inizio di ogni esercizio finanziario e che a carico del CNEN erano poste le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo

di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Il Comitato dei ministri per il CNEN ha, di recente, approvato il programma quinquennale (1965-1969) predisposto dall'Ente, programma che prevede una spesa globale di lire 160 miliardi, e che è stato ampiamente illustrato nel « *Rapporto sull'energia nucleare in Italia* », recentemente presentato al Parlamento dal Ministro dell'industria ed il commercio.

Premesso quanto sopra, e tenuto conto che le attuali disponibilità di bilancio non consentono l'accoglimento integrale dell'indicato programma, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge assegna al Comitato nazionale per l'energia nucleare, per il quinquennio 1965-1969, un contributo complessivo di lire 150 miliardi, da versarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, così ripartito:

esercizio finanziario 1965	L. 23	miliardi
esercizio finanziario 1966	L. 31	miliardi
esercizio finanziario 1967	L. 31	miliardi
esercizio finanziario 1968	L. 32,5	miliardi
esercizio finanziario 1969	L. 32,5	miliardi

Con lo stesso articolo si provvede alla concessione di un contributo di lire 7.500 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 al fine di assicurare il normale funzionamento dell'Ente per detto periodo.

Con l'articolo 2 e a modifica dell'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sono poste a carico del bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Con l'articolo 3 si consente al CNEN di operare un decentramento amministrativo, subordinato a rigide condizioni, anche nei confronti di unità operative e singoli servizi allo scopo di dotarli dell'autonomia indispensabile per la efficiente attuazione dei propri fini.

Sarà compito della Commissione direttiva dell'Ente provvedere all'adeguamento degli articoli 13 e 18 del Regolamento amministrativo al disposto del suddetto articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato un contributo complessivo di 150 miliardi di lire così ripartito:

esercizio finanziario 1965	L. 23	miliardi
esercizio finanziario 1966	L. 31	miliardi
esercizio finanziario 1967	L. 31	miliardi
esercizio finanziario 1968	L. 32,5	miliardi
esercizio finanziario 1969	L. 32,5	miliardi

Per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 il contributo è di 7.500 milioni di lire.

Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 2.

Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I comma quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sugli eventuali provvedimenti di variazione e sul bilancio consuntivo;

b) sui programmi particolareggiati di attività, redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri;

c) sulle assunzioni e licenziamenti del personale direttivo;

d) sulle convenzioni e contratti anche con enti nazionali e stranieri.

La Commissione si pronuncia su ogni altro affare che le venga proposto dal Presidente e può delegare il potere di concludere contratti e convenzioni nei seguenti limiti:

al Presidente ed al Vice Presidente fino all'ammontare di lire 50 milioni;

al Segretario generale fino all'ammontare di lire 10 milioni;

ai Funzionari direttivi, ai Direttori di Centri ed ai Capi progetto di contratti di ricerche, fino all'ammontare di lire 5 milioni; allo scopo di assicurare nei limiti delle assegnazioni di bilancio e dei programmi approvati, nel rispetto delle modalità stabilite nel regolamento amministrativo dell'Ente, il necessario decentramento amministrativo, da effettuarsi a seguito di deliberazione della Commissione direttiva, anche nei confronti di unità operative e di singoli servizi ».

Art. 4.

All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto periodo finanziario.

All'onere di lire 23 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1965 dall'articolo 1 della presente legge ed a quello di cui al successivo articolo 2, valutato per l'esercizio finanziario 1965 in lire 2 miliardi, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.